

# STUDIO LEGALE

**Avv. Vincenzo Marocco**

e-mail: [avv.vmarocco@gmail.com](mailto:avv.vmarocco@gmail.com)

[vincenzo.marocco@milano.pecavvocati.it](mailto:vincenzo.marocco@milano.pecavvocati.it)

via Ugo La Malfa 7- 20128 Milano

tel/fax: 0283242008

## TRIBUNALE CIVILE DI BARI

**- Sezione Lavoro -**

\*\*\* \*\*

### **RICORSO ex art 414 c.p.c.**

Per Il sig. Vincenzo **D'ECCLESIIS** – C.F.: DCCVCN70A04E155Y, nato il 04/01/1970 a Gravina di Puglia, **elettivamente domiciliato** ai fini del presente atto in Bari, presso e nello studio dell'Avv. Flavia Conte in Corso Alcide De Gasperi, 465/B - 70125 Bari rappresentato e difeso dall'**Avv. Vincenzo Marocco** (MRCVCN80C17E435U, fax: 02.83242008, pec.: [vincenzo.marocco@milano.pecavvocati.it](mailto:vincenzo.marocco@milano.pecavvocati.it)) del Foro di Milano che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto

### **CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – M.I.U.R.**, in persona del ministro pro-tempore (qui di seguito anche “MIUR”); rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la cui sede, alla via Melo da Bari, 97, 70121 Bari, è domiciliato per legge.

\*\*\*

Oggetto: mancato e/o errato scorrimento della graduatoria incrociata permanente per il personale docente ed educativo, profilo sostegno, provincia di Milano, 3° fascia, scuola secondaria di II grado.

\*\*\*

### **FATTO**

#### **A. Premesse**



1. Come noto, le classi di concorso del personale docente sono suddivise in 4 aree di insegnamento: area scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04), tali aree sono riferibili anche all'insegnamento del sostegno, come da doc. 1.
2. Il 20 giugno 2014, il sig. D'ECCLESIIS presentava la domanda di iscrizione nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia per il Triennio 2014 – 2017 per il personale docente ed educativo, scuola secondaria di secondo grado, indicando quali classi di concorso di interesse:
  - A076 Trattamento Testi calcolo elettronico ed apparati gestionali (area AD03).
  - A075 Dattilografia e stenografia (area AD03)
  - C290 Laboratorio di fisica e fisica applicata (area AD03)
  - C270 Laboratorio di elettrotecnica (area AD03)
  - C260 laboratorio di elettronica (area AD03), come da doc.2 prodotto.
3. Contestualmente il ricorrente indicava le istituzioni scolastiche per l'inclusione nella 3° fascia, per il Triennio 2014 – 2017, per il personale docente ed educativo selezionando, fra gli altri, l'Istituto Paolo Frisi di Milano (codice MIIS058007), istituto di scuola secondaria di secondo grado, come da documento prodotto sub 3.
4. Il 27 agosto 2014 il MIUR, con riferimento all'anno scolastico 2014-15, per il conferimento di supplenze su posti di sostegno, comunicava agli istituti scolastici italiani, con riferimento ad i posti di docente di sostegno a minorati psicofisici che *"ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento delle graduatorie di riferimento se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri*



adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno senza la distinzione nelle 4 aree" (doc.4).

5. Nell'Istituto Paolo Frisi di Milano, con riferimento all'anno scolastico 2014-15, si rendeva necessario attribuire le supplenze in materia di sostegno "tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia". . . (omissis) . . . con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno senza la distinzione nelle 4 aree", poiché non vi erano aspiranti in possesso del titolo di specializzazione all'insegnamento del sostegno per minorati psicofisici.
6. L'11 settembre 2014, sia il ricorrente che il PIGNATARO Fabio erano privi di specializzazione nell'insegnamento del sostegno, entrambi inseriti in III fascia nella graduatoria dell'Istituto Paolo Frisi di Milano, scuola secondaria di secondo grado.

**B. Il ricorrente viene illegittimamente pretermesso.**

7. L'8 ottobre 2014, il sig. PIGNATARO veniva individuato dal MIUR quale destinatario di proposta di contratto di lavoro in quanto inserito nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza (III fascia) in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado, Istituto scolastico Paolo Frisi di Milano, per un posto di sostegno a minorati psicofisici (doc.5).
8. Il sig. PIGNATARO accettava tale proposta e veniva stipulato il relativo contratto di lavoro a tempo determinato, sino a nomina dell'avente diritto (avvenuta il 30.11.2014), con retribuzione annua di € 20.973, 22 lordi (doc.5)
9. In predetto contratto si legge "che la proposta di assunzione, prot n. 4838 in data 3/10/2014, accettata dall'interessato riportata la posizione 48 con punteggio 23." (doc.4).
10. Alla data del 3/10/2014, il ricorrente, nelle graduatorie dell'Istituto Frisi, personale di III fascia, anno scolastico 2014-2015, scuola secondaria di II grado, vantava:



- nella classe di concorso A075 (Dattilografia e stenografia) posizione 26 e punteggio 53,5 (doc. 6 pag.40).
- nella classe di concorso A076 (Trattamento Testi calcolo elettronico ed apparati gestionali) posizione 38 e punteggio 61,5 (doc. 6 pag.45).
- nella classe di concorso C260 (laboratorio di elettronica) posizione 4 e punteggio 48 (doc. 6 pag.9).
- nella classe di concorso C270 (laboratorio di elettrotecnica) posizione 5 e punteggio 41 (doc.6 pag.60).
- nella classe di concorso C290 (Laboratorio di fisica e fisica applicata) posizione 7 e punteggio 41 (doc.6 pag.61).

quindi, in tutte le classi di concorso, il sig. D'ECCLESIIIS, vantava nelle graduatorie dell'Istituto Paolo Frisi, III fascia, docente di scuola secondaria di II grado, un punteggio ed una posizione in graduatoria superiori a quelli del sig. PIGNATARO in tutte le classi di concorso (docc.5,6); doveva quindi essere individuato ed interpellato per la stipula del predetto contratto di lavoro, il ricorrente e NON il sig. PIGNATARO.

11. Il 1 dicembre 2014 il sig. PIGNATARO, sempre in virtù della "posizione 48 con punteggio 23" veniva nuovamente individuato dal MIUR, tramite il dirigente scolastico dell'Istituto Frisi, quale destinatario di una proposta contrattuale, per una supplenza nel sostegno ai minorati psicofisici, scuola secondaria di secondo grado e veniva stipulato il relativo contratto di lavoro a tempo determinato, sino al 30 giugno 2015, con retribuzione annua di € 20.973, 22 lordi (doc.7);
12. Il 1 dicembre 2014, il ricorrente aveva il punteggio e la posizione di cui alla graduatoria dell'Istituto Frisi dell'11 settembre 2014 prodotta sub 6 superiori al sig.



PIGANTARO (in tutte le classi di concorso), III fascia, rispetto al quale veniva nuovamente illegittimamente pretermesso; nello specifico:

- nella classe di concorso A075 (Dattilografia e stenografia) posizione 26 e punteggio 53,5 (doc. 6 pag.40).
- nella classe di concorso A076 (Trattamento Testi calcolo elettronico ed apparati gestionali) posizione 38 e punteggio 61,5 (doc. 6 pag.45).
- nella classe di concorso C260 (laboratorio di elettronica) posizione 4 e punteggio 48 (doc. 6 pag.9).
- nella classe di concorso C270 (laboratorio di elettrotecnica) posizione 5 e punteggio 41 (doc.6 pag.60).
- nella classe di concorso C290 (Laboratorio di fisica e fisica applicata) posizione 7 e punteggio 41 (doc.6 pag.61).

13. Anche per l'anno scolastico 2015/16 nell'Istituto Frisi di Milano, si rendeva necessario attribuire le supplenze in materia di sostegno "tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia". . . (omissis) . . . con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno senza la distinzione nelle 4 aree" (doc.8).

14. Il 7 settembre 2015, il sig. PIGNATARO veniva individuato dal MIUR, tramite il dirigente scolastico dell'Istituto Frisi quale destinatario di una proposta contrattuale, in virtù di "posizione di graduatoria 23 con punteggio 33" per una supplenza nel sostegno ai minorati psicofisici, scuola secondaria di secondo grado, e veniva stipulato il relativo contratto di lavoro sino a nomina dell'avente diritto (avvenuta il 18.3.2016), la retribuzione indicata era di € 20.973, 22 lordi annui (doc.9).



15. La posizione in graduatoria ed il punteggio del sig. PIGNATARO indicati nel contratto di lavoro sub 9 si riferiscono alla classe di concorso A025 (disegno e storia) corrispondenti all'area AD03 (tecnica professionale artistica, doc.1), come risultante da pag.11, della Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado dell'Istituto Frisi (doc. 10).
16. Il 7 settembre 2015, con riferimento all'anno scolastico 2015/2016, il ricorrente poteva vantare posizione 3 in graduatoria e punteggio 48 nella medesima Graduatoria di Istituto, III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado, per la classe C260 (laboratorio di elettronica) rientrante nella medesima area AD03 (tecnica professionale artistica, doc.1) nella quale era stato selezionato il sig. PIGNATARO (doc. 10 pag. 50)
17. Quindi per la stipula del contratto di lavoro prodotto sub 8 doveva essere individuato ed interpellato il sig. D'ECCLESSIIS e NON il sig. PIGNATARO in quanto il ricorrente vantava punteggio e posizioni superiori.
18. Il 19 marzo 2016, il sig. PIGNATARO veniva individuato dal MIUR, tramite il dirigente scolastico dell'Istituto Frisi quale destinatario di una proposta contrattuale, in virtù di "posizione di graduatoria 23 con punteggio 33" per una supplenza nel sostegno ai minorati psicofisici, scuola secondaria di secondo grado, e veniva stipulato il relativo contratto di lavoro sino al 30 giugno 2016 ; la retribuzione indicata era di € 20.973, 22 lordi annui (doc.11).
19. La posizione in graduatoria ed il punteggio del sig. PIGNATARO indicati nel contratto di lavoro sub 11 si riferiscono sempre alla classe di concorso A025 (disegno e storia) corrispondenti all'area AD03 (tecnica professionale artistica, doc.1), come risultante da pag.11, della Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado dell'Istituto Frisi (doc. 10).



20. Il 19 marzo 2016, con riferimento all'anno scolastico 2015/2016, il ricorrente poteva vantare posizione 3 in graduatoria e punteggio 48 (doc. 10 pag. 50), nella medesima Graduatoria di Istituto, III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado, per la classe C260 (laboratorio di elettronica) rientrante nella medesima area AD03 (tecnica professionale artistica, doc.1) nella quale era stato selezionato il sig. PIGNATARO (doc. 10 pag. 50).
21. Quindi anche per la stipula del contratto di lavoro prodotto sub 11 doveva essere individuato ed interpellato il sig. D'ECCLESSIIS e NON il sig. PIGNATARO in quanto il ricorrente vantava punteggio e posizioni superiori.
22. Anche per l'anno scolastico 2016/17, nell'Istituto Frisi di Milano, si rendeva necessario attribuire le supplenze in materia di sostegno "tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia". . . (omissis) . . . con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno senza la distinzione nelle 4 aree"
23. Il 1 settembre 2016, il MIUR, con riferimento all'anno scolastico 2016-17, per il conferimento di supplenze su posti di sostegno, comunicava agli istituti scolastici italiani, con riferimento ad i posti di docente di sostegno a minorati psicofisici che "ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento delle graduatorie di riferimento se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno senza la distinzione nelle 4 aree"(doc.11A)



24. Il 12 settembre 2016, il sig. PIGNATARO veniva individuato dal MIUR, tramite il dirigente scolastico dell'Istituto Frisi quale destinatario di una proposta contrattuale, in virtù di "posizione di graduatoria 23 con punteggio 33" per una supplenza nel sostegno ai minorati psicofisici, scuola secondaria di secondo grado, e veniva stipulato il relativo contratto di lavoro sino al 23 novembre 2016 ; la retribuzione indicata era di € 20.973, 22 lordi annui (doc.11B).
25. La posizione in graduatoria ed il punteggio del sig. PIGNATARO indicati nel contratto di lavoro sub 11B si riferiscono sempre alla classe di concorso A025 (disegno e storia) corrispondenti all'area AD03 (tecnica professionale artistica, doc.1), come risultante da pag.11, della Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado dell'Istituto Frisi (doc. 10).
26. Il 12 settembre 2016, con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, il ricorrente poteva vantare posizione 3 in graduatoria e punteggio 48 (doc.10, pag.50 e doc.11D) nella medesima Graduatoria di Istituto, III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado, per la classe C260 (laboratorio di elettronica) rientrante nella medesima area AD03 (tecnica professionale artistica, doc.1) nella quale era stato selezionato il sig. PIGNATARO (docc. 10, 11B).
27. Quindi anche per la stipula del contratto di lavoro prodotto sub 11B doveva essere individuato ed interpellato il sig. D'ECCLESSIIS e NON il sig. PIGNATARO in quanto il ricorrente vantava punteggio e posizioni superiori.
28. Il 24 novembre 2016, il sig. PIGNATARO veniva individuato dal MIUR, tramite il dirigente scolastico dell'Istituto Frisi quale destinatario di una proposta contrattuale, in virtù di "posizione di graduatoria 23 con punteggio 33" per una supplenza nel sostegno ai minorati psicofisici, scuola secondaria di secondo grado, e veniva stipulato il relativo contratto di lavoro sino al 30 giugno 2017 ; la retribuzione indicata era di € 20.973, 22 lordi annui (doc.11C).





29. La posizione in graduatoria ed il punteggio del sig. PIGNATARO indicati nel contratto di lavoro sub 11C si riferiscono sempre alla classe di concorso A025 (disegno e storia) corrispondenti all'area AD03 (tecnica professionale artistica, doc.1), come risultante da pag.11, della Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado dell'Istituto Frisi (doc. 10).
30. Il 24 novembre 2016, con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, il ricorrente poteva vantare posizione 3 in graduatoria e punteggio 48 (doc. 10 pag. 50 e 11D), nella medesima Graduatoria di Istituto, III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado, per la classe C260 (laboratorio di elettronica) rientrante nella medesima area AD03 (tecnica professionale artistica, doc.1) nella quale era stato selezionato il sig. PIGNATARO (docc. 10, 11C).
31. Quindi anche per la stipula del contratto di lavoro prodotto sub 11C doveva essere individuato ed interpellato il sig. D'ECCLESSIIS e NON il sig. PIGNATARO in quanto il ricorrente vantava punteggio e posizioni superiori.
32. Il 29 settembre 2017, il sig. D'ECCLESSIIS, chiedeva alla dirigente scolastica dell'Istituto Paolo Frisi di Milano, l'accesso agli atti amministrativi in possesso del medesimo istituto, chiedendo *"chiarimenti in merito all'individuazione e conferimento di contratti nel profilo di docente di sostegno, graduatoria incrociata, a.s. 2014/15, 2015/16 e 2016/17"* (doc. 12) ed a seguito di richiesta del dirigente (doc.12A) provvedeva all'integrazione della richiesta (12B).
33. Nonostante i solleciti del ricorrente (doc.13) ad oggi, allo stesso non perveniva alcuna risposta.
34. Il ricorrente, sebbene fosse in posizione utile prima del sig. PIGNATARO, nelle graduatorie dell'Istituto Frisi, III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di II Grado, non veniva mai interpellato o convocato, in nessuna forma, dal MIUR o dall'Istituto Frisi di Milano, via Otranto 1, 20157, Milano, volta a riscontrarne la



disponibilità a stipulare i seguenti contratti di assunzione per supplenza su sostegno:

- Dall'8 ottobre 2014 sino al 30 novembre 2014 (doc.5);
- Dal 1 dicembre 2014 sino al 30 giugno 2015 (doc.7);
- Dal 17 settembre 2015 sino al 18 marzo 2016 (doc.9);
- Dal 19 marzo 2016 sino al 30 giugno 2016 (doc. 11).
- Dal 12 settembre 2016 sino al 23 novembre 2016 (doc.11B)
- Dal 24 novembre 2016 sino al 30 giugno 2017 (doc.11C)

35. Vi è stato quindi un errato e/o mancato scorrimento delle graduatorie di 3° fascia, ambito territoriale della provincia di Milano, triennio 2014/2017, del personale docente, Scuola Secondaria di II Grado, dell'Istituto Frisi, per l'assegnazione di un posto di supplente nel sostegno.
36. Infatti doveva essere individuato ed interpellato il sig. D'ECCLESIIS per la stipula dei contratti di lavoro che si producono subb 5,7,9,11,11B, 11C e non il sig. PIGNATARO.
37. Il ricorrente, il 1°settembre 2014, si vedeva costretto ad accettare la proposta contrattuale del MIUR attraverso il dirigente scolastico dell'Istituto Candia di Milano per un contratto di lavoro quale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO a tempo indeterminato e retribuzione lorda annuale di € **16.696,06** (doc.14).
38. Nel settembre 2015 il sig. D'ECCLESIIS veniva dal MIUR trasferito presso l'Istituto scolastico Ettore MAJORANA di Bari, via Tramonte 2, dove svolge, tuttora, la propria prestazione lavorativa (doc.15).

**C. Le conseguenze dell'illegittima esclusione del ricorrente.**

39. Ne discende il diritto del sig. D'ECCLESIIS al risarcimento del danno conseguente a tale mancato e/o errato scorrimento delle graduatorie *de quibus* che si quantifica in



**€ 9.929, 39 lordi;** corrispondenti alla differenza fra la retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato correttamente individuato, interpellato ed assunto secondo il punteggio che lo stesso aveva nel triennio 2014/2017 nella graduatoria del personale docente, Scuola Secondaria di II Grado, III fascia, dell'Istituto Frisi, per l'assegnazione di un posto di supplente nel sostegno il giorno in cui venivano stipulati i contratti di lavoro prodotti subb 5,7,9,11,11B,11C e la retribuzione che lo stesso ha percepito in forza del contratto stipulato quale assistente amministrativo di cui al doc. 14 sino al 30.6.2017.

40. La retribuzione percepita dal sig. PIGNATARO era di **€ 20.973, 22** lordi annui (per tutti i contratti dallo stesso stipulati con il MIUR, docc. 5,7,9,11) suddivisa in 12 mensilità (per i docenti a tempo determinato la 13° mensilità non spetta come da CCNL prodotto sub 16) quindi € 20.973, 22 (retribuzione annua lorda docc.5, 7 , 9, 11, 11B, 11C) : 12 (numero di mensilità) = **€ 1.747,76 retribuzione lorda mensile del sig. PIGNATARO.**

41. Si riporta qui di seguito la differenza fra la retribuzione percepita dal ricorrente e quella alla quale il sig. D'ECCELSIIS avrebbe avuto diritto:

<b>Mese</b>	<b>Retribuzione percepita ricorrente</b>	<b>Retribuzione percepita Pignataro</b>	<b>Differenza dovuta</b>
Ottobre 2014	€ 1.401,78	€ 1.747,76	<b>€ 345, 98 (doc. 17)</b>
Novembre 2014	€ 1.401,78	€ 1.747,76	<b>€ 345, 98 (doc.18)</b>
Dicembre 2014	€ 1.401,78	€ 1.747,76	<b>€ 345, 98 (doc.19)</b>
Gennaio 2015	€ 1.401,78	€ 1.747,76	<b>€ 345, 98 (doc.20)</b>
Febbraio 2015	€ 1.401,78	€ 1.747,76	<b>€ 345, 98 (doc.21)</b>
Marzo 2015	€ 1.401,78	€ 1.747,76	<b>€ 345, 98 (doc.22)</b>
Aprile 2015	€ 1.401,78	€ 1.747,76	<b>€ 345, 98 (doc.23)</b>
Maggio 2015	€ 1.401,78	€ 1.747,76	<b>€ 345, 98 (doc.24)</b>



Giugno 2015	€ 1.401,78	€ 1.747,76	€ 345, 98 (doc.25)
Settembre 2015	€ 1.401,78	€ 1.747,76	€ 345, 98 (doc.26)
Ottobre 2015	€ 1.401,78	€ 1.747,76	€ 345, 98 (doc.27)
Novembre 2015	€ 1.401,78	€ 1.747,76	€ 345, 98 (doc.28)
Dicembre 2015	€ 1.423,07	€ 1.747,76	€ 324, 69 (doc. 29)
Gennaio 2016	€ 1.423,07	€ 1.747,76	€ 324, 69 (doc.30)
Febbraio 2016	€ 1.414,07	€ 1.747,76	€ 333,69 (doc.31)
Marzo 2016	€ 1.414,07	€ 1.747,76	€ 333,69 (doc.32)
Aprile 2016	€ 1.414,07	€ 1.747,76	€ 333,69 (doc.33)
Maggio 2016	€ 1.414,07	€ 1.747,76	€ 333,69 (doc.34)
Giugno 2016	€ 1.414,07	€ 1.747,76	€ 333,69_(doc.35)
Settembre 2016	€ 1.401,78	€ 1.747,76	€ 345, 98 _(doc.35A)
Ottobre 2016	€ 1.401,78	€ 1.747,76	€ 345, 98 _(doc.35B)
novembre 2016	€ 1.401,78	€ 1.747,76	€ 345, 98 (doc.36)
Dicembre 2016	€ 1.401,78	€ 1.747,76	€ 345, 98 (doc.37)
Gennaio 2017	€ 1.401,78	€ 1.747,76	€ 345, 98 (doc.38)
Febbraio 2017	€ 1.401,78	€ 1.747,76	€ 345, 98 (doc.39)
Marzo 2017	€ 1.401,78	€ 1.747,76	€ 345, 98 (doc. 40)
Aprile 2017	€ 1.401,78	€ 1.747,76	€ 345, 98 (doc. 41)
Maggio 2017	€ 1.401,78	€ 1.747,76	€ 345, 98 (doc. 42)
Giugno 2017	€ 1.401,78	€ 1.747,76	<u>€ 345, 98 (doc. 43)</u>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 9.929,39 lordi</b>

Il ricorrente chiede quindi la condanna del MIUR alla corresponsione in favore dello stesso di predetta somma oltre al riconoscimento giuridico ai fini previdenziali e di servizio dei seguenti periodi:



- Dall'8 ottobre 2014 sino al 30 novembre 2014 (doc.5);
- Dal 1 dicembre 2014 sino al 30 giugno 2015 (doc.7);
- Dal 17 settembre 2015 sino al 18 marzo 2016 (doc.9);
- Dal 19 marzo 2016 sino al 30 giugno 2016 (doc. 11).
- Dal 12 settembre 2016 sino al 23 novembre 2016 (doc.11B)
- Dal 24 novembre 2016 sino al 30 giugno 2017 (doc.11C).

\*

## DIRITTO

**D. Il mancato scorrimento della graduatoria provinciale permanente, 3° fascia, istituto Frisi, per il personale docente, scuola secondaria di secondo grado, in materia di sostegno, a disabili psicofisici.**

Come detto, Nell'Istituto Paolo Frisi di Milano, nel triennio 2014/17 si rendeva necessario attribuire le supplenze in materia di sostegno *"tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia". . . (omissis) . . . con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno senza la distinzione nelle 4 aree"(docc.4,8);* poiché non vi erano aspiranti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno.

In particolare, tale modalità si rendeva necessaria per individuare il supplente che avrebbe stipulato i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato:

- Dall'8 ottobre 2014 sino al 30 novembre 2014 (doc.5);
- Dal 1 dicembre 2014 sino al 30 giugno 2015 (doc.7);
- Dal 17 settembre 2015 sino al 18 marzo 2016 (doc.9);
- Dal 19 marzo 2016 sino al 30 giugno 2016 (doc. 11).
- Dal 12 settembre 2016 sino al 23 novembre 2016 (doc.11B)
- Dal 24 novembre 2016 sino al 30 giugno 2017 (doc.11C).



Quindi il MIUR, attraverso il Dirigente scolastico dell'Istituto Frisi, nel selezionare il docente da interpellare per la supplenza in materia di sostegno, avrebbe dovuto scorrere la graduatoria di Istituto sino a raggiungere la III fascia, nella quale erano inseriti il ricorrente ed il sig. PIGNATARO (entrambi privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ai minorati psicofisici).

All'interno della III fascia delle graduatorie di istituto, del personale docente, il dirigente scolastico avrebbe dovuto, senza tener conto delle aree didattiche, scegliere il docente con una miglior posizione all'interno della graduatoria di Istituto.

Qui diseguito si analizzano posizioni e graduatoria del ricorrente e del sig. PIGNATARO rispetto a ciascun contratto da questo ultimo stipulato:

- Contratto di lavoro dall'8 ottobre 2014 sino al 30 novembre 2014 (doc.5):

D'ECCELSIIS	PIGNATARO
A075 (Dattilografia e stenografia) <u>posizione 26 e punteggio 53,5 (doc. 6 pag.40)</u>	<u>Posizione di graduatoria 48 con punteggio 23 (doc.5)</u>
A76 (Trattamento testi calcolo) <u>posizione 26 e punteggio 53,5 (doc. 6 pag.40).</u>	
C260 (laboratorio di elettronica) <u>posizione 4 e punteggio 48 (doc. 6 pag.9).</u>	
C270 (laboratorio di elettrotecnica) <u>posizione 5 e punteggio 41 (doc.6 pag.60).</u>	
C290 (Laboratorio di fisica e fisica applicata) <u>posizione 7 e punteggio 41 (doc.6 pag.61).</u>	

- Contratto di lavoro dal 1 dicembre 2014 sino al 30 giugno 2015 (doc.7):

D'ECCELSIIS	PIGNATARO
-------------	-----------



<p>A075 (Dattilografia e stenografia) <u>posizione 26 e punteggio 53,5 (doc. 6 pag.40)</u></p> <p>A76 (Trattamento testi calcolo) <u>posizione 26 e punteggio 53,5 (doc. 6 pag.40).</u></p> <p>C260 (laboratorio di elettronica) <u>posizione 4 e punteggio 48 (doc. 6 pag.9).</u></p> <p>C270 (laboratorio di elettrotecnica) <u>posizione 5 e punteggio 41 (doc.6 pag.60).</u></p> <p>C290 (Laboratorio di fisica e fisica applicata) <u>posizione 7 e punteggio 41 (doc.6 pag.61).</u></p>	<p><u>Posizione di graduatoria 48 con punteggio 23 (doc.7)</u></p>
---	--

- Contratto di lavoro dal 17 settembre 2015 sino al 18 marzo 2016 (doc.9):

D'ECCELSIIS	PIGNATARO
<p>C260 (laboratorio di elettronica) <u>posizione 3 in graduatoria e punteggio 48 (doc. 10 pag. 50)</u></p>	<p><u>Posizione di graduatoria 23 con punteggio 33 (doc.9)</u></p>

- Contratto dal 19 marzo 2016 sino al 30 giugno 2016 (doc. 11):

D'ECCELSIIS	PIGNATARO
<p>C260 (laboratorio di elettronica) <u>posizione 3 in graduatoria e punteggio 48 (doc. 10 pag. 50)</u></p>	<p><u>Posizione di graduatoria 23 con punteggio 33 (doc.11)</u></p>

- Contratto dal 12 settembre 2016 sino al 23 novembre 2016 (doc. 11B)



D'ECCELSIIS	PIGNATARO
C260 (laboratorio di elettronica) <u>posizione 3 in graduatoria e punteggio 48 (docc.10, 11D)</u>	<u>Posizione di graduatoria 23 con punteggio 33 (doc.11B)</u>

- Contratto dal 24 settembre 2016 sino al 30 giugno 2017 (doc. 11C)

D'ECCELSIIS	PIGNATARO
C260 (laboratorio di elettronica) <u>posizione 3 in graduatoria e punteggio 48 (docc. 10,11D)</u>	<u>Posizione di graduatoria 23 con punteggio 33 (doc.11C)</u>

Dalla comparazione sinora eseguita emerge che il ricorrente, con riferimento alla stipula di tutti i contratti di lavoro *de quibus*, poteva vantare posizione e punteggio nella graduatoria dell'Isituto Frisi, III fascia, personale docente, scuola secondaria di secondo grado, superiore a quella del sig. PIGNATARO.

Quindi per la stipula dei predetti contratti di lavoro doveva essere individuato ed interpellato il sig. D'ECCLESSIIS e NON il sig. PIGNATARO; vi è stato quindi un errato e/o mancato scorrimento delle graduatorie di 3° fascia, ambito territoriale della provincia di Milano, triennio 2014/2017, del personale docente, Scuola Secondaria di II Grado, dell'Istituto Frisi, per l'assegnazione di un posto di supplente nel sostegno.

Il D.M. N.104 del 10 novembre 2011, stabilisce all'art.11, Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti, che *"Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l'utilizzo della piattaforma "Vivofacile" che prevede, per la convocazione multipla o singola dei supplenti, i seguenti passi:*

- messaggio sms via cellulare, finalizzato ad informare l'aspirante in merito alla convocazione, che rinvia al messaggio di cui alla lettera b);*





b) *messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).*

11.2 *L'utilizzo della procedura "Vivofacile" è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che ,per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.*

11.3 *La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:*

- i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;*
- il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;*
- le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti*

*Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:*

- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;*
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.*

11.4 - *L'utilizzazione della procedura di convocazione "Vivofacile" comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda e nel modello D 3 di scelta delle sedi sia il numero di telefono cellulare che l'indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC). Nel caso in cui l'aspirante non disponga, anche temporaneamente della posta elettronica,*



*certificata o meno, questi, una volta ricevuto il messaggio sms, deve prendere contatto con la scuola telefonicamente.*

*11.5 Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della piattaforma "Vivifacile" possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo 10 del DM n. 59 del 26 giugno 2008 ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo " .*

Il ricorrente, non veniva mai interpellato o convocato, in nessuna forma, dal MIUR o dall'Istituto Frisi di Milano, via Otranto 1, 20157 Milano, volta a riscontrarne la disponibilità a stipulare i contratti di lavoro di cui ai docc.5,7,9,11,; ergo il sig. D'ECCLESIIIS veniva illegittimamente pretermesso.

Sul punto si osserva che il difetto di prove sull'avvenuta "consultazione", deve ritenersi che "l'aspirante sia stato illegittimamente pretermesso nell'assunzione come supplente" (Tribunale di Monza, sentenza n.165/14, est. Dr. DI LAURO)

La conseguenza di tale premissione è la condanna al risarcimento del danno nei confronti del MIUR; infatti sono risarcibili i danni subiti da un insegnante per la mancata retribuzione delle ore di supplenza previste nell'anno scolastico a causa della illegittima attività provvedimentale della pubblica amministrazione (Tar Calabria, sez. di Reggio Calabria, con la sentenza n. 988 del 27 giugno 2005).

Il danno subito dal ricorrente corrisponde alla differenza fra la retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato correttamente individuato, interpellato ed assunto secondo il punteggio che lo stesso aveva nel triennio 2014/2017, del personale docente, Scuola Secondaria di II Grado, dell'Istituto Frisi, III fascia, per l'assegnazione di un posto di supplente nel sostegno il giorno in cui venivano stipulati i contratti di lavoro prodotti subb 5,7,9,11,11B, 11C e la retribuzione che lo stesso ha percepito in forza del



contratto stipulato quale assistente amministrativo di cui al doc. 14 sino al 30.6.2017; quantificata in € **9.929,40 lordi** (Tribunale di Coesenza, sentenza n.710 del 2011, doc.44).

Inoltre, conseguenza immediata e diretta dell'esclusione del ricorrente è altresì il mancato riconoscimento giuridico ad opera del MIUR, ai fini previdenziali e di servizio del periodo contrattuale dal quale il sig. D'ECCLESIIS è stato escluso.

Ne discende che il MIUR dovrà altresì essere condannato al riconoscimento giuridico ai fini previdenziali e di servizio dei seguenti periodi in favore del ricorrente:

- Dall'8 ottobre 2014 sino al 30 novembre 2014 (doc.5);
- Dal 1 dicembre 2014 sino al 30 giugno 2015 (doc.7);
- Dal 17 settembre 2015 sino al 18 marzo 2016 (doc.9);
- Dal 19 marzo 2016 sino al 30 giugno 2016 (doc. 11);
- Dal 12 settembre 2016 sino al 23 novembre 2016 (doc.11B)
- Dal 24 novembre 2016 sino al 30 giugno 2017 (doc.11C).

\* \* \*

Per tutto quanto sopra esposto, poiché Il sig. Vincenzo **D'ECCLESIIS** intende agire in giudizio per ottenere il riconoscimento dei propri diritti

### **RICORRE**

All'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, perché, previa fissazione della udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

**Ω**

### **CONCLUSIONI**

piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare

**In via principale, nel merito**



- accertare e dichiarare l'inadempimento del MIUR all'obbligo di consultazione e/o interpello ed assunzione del ricorrente e per l'effetto condannare il resistente alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € **9.929,40 lordi oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo** a titolo di risarcimento del danno (o quella diversa somma ritenuta di giustizia) con riconoscimento giuridico ai fini previdenziali e di servizio dei seguenti periodi in favore del ricorrente:

- Dall'8 ottobre 2014 sino al 30 novembre 2014 (doc.5);
- Dal 1 dicembre 2014 sino al 30 giugno 2015 (doc.7);
- Dal 17 settembre 2015 sino al 18 marzo 2016 (doc.9);
- Dal 19 marzo 2016 sino al 30 giugno 2016 (doc. 11);
- Dal 12 settembre 2016 sino al 23 novembre 2016 (doc.11B)
- Dal 24 novembre 2016 sino al 30 giugno 2017 (doc.11C).

o quel diverso periodo ritenuto di giustizia.

- Ordinare altresì al MIUR l'aggiornamento del punteggio e della posizione del ricorrente, nella graduatoria di III fascia, personale docente, scuola secondaria di secondo grado, ambito territoriale della provincia di Bari, per effetto del periodo di servizio di cui sopra è cenno, dal quale il sig. D'ECCLESIIS è stato escluso.

**In via istruttoria chiede ammettere:**

- Prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte nella parte in fatto del presente atto dalla n.1 alla n. 41 da aversi per altrettanti capitoli di prova, preceduti dalle parole "vero che" ed emendati da qualsiasi espressione colloquiale o valutativa inserita ad i meri fini della fluidità dell'esposizione.

A tal fine si indicano come testimoni i sig.ri:

- prof. Luca Franco AZZOLINI (dirigente scolastica all'epoca dei fatti);



Si producono in copia i seguenti documenti:

1. Tabelle Aree di insegnamento;
2. Domanda di inserimento nelle graduatorie del personale docente triennio 2014/2017;
3. Modulo di scelta degli istituti scolastici per l'inclusione in graduatoria;
4. Istruzioni operative del MIUR.
5. Contratto di lavoro stipulato fra il MIUR ed il sig. PIGNATARO l'8.10.2014.
6. Graduatoria di Istituto Frisi, III fascia, anno scolastico 2014/15.
7. Contratto di lavoro stipulato fra il MIUR e ed il sig. PIGNATARO il 1.12.2014.
8. Istruzioni operative del MIUR supplenze anno 2015/2016.
9. Contratto di lavoro stipulato fra il MIUR e il sig. PIGNATARO il 7.09.2015.
10. Graduatoria di III fascia, Istituto Frisi, anno scolastico 2015/16.
11. Contratto di lavoro stipulato fra il MIUR ed il sig. PIGNATARO il 19.03.2016.
- 11A. Nota del MIUR
- 11B Contratto di lavoro stipulato fra il MIUR ed il sig. PIGNATARO il 12.09.2016.
- 11C Contratto di lavoro stipulato fra il MIUR ed il sig. PIGNATARO il 23.11.2016.
- 11D Graduatorie, III fascia, Istituto Frisi, anno scolastico 2016/17
12. Richiesta di accesso agli atti.
- 12A Richiesta integrazione atti.
- 12B Integrazione documentivo.
13. Sollecito del ricorrente all'Istituto Frisi.
14. Contratto di lavoro fra il MIUR ed il ricorrente.
15. Comunicazione di trasferimento del ricorrente.
16. CCNL Comparto scuola.
17. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di ottobre 2014
18. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di novembre 2014
19. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di dicembre 2014



20. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di gennaio 2015
21. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di febbraio 2015
22. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di marzo 2015.
23. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di aprile 2015.
24. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di maggio 2015.
25. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di giugno 2015.
26. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di settembre 2015.
27. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di ottobre 2015.
28. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di novembre 2015
29. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di dicembre 2015.
30. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di gennaio 2016.
31. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di febbraio 2016.
32. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di marzo 2016.
33. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di aprile 2016.
34. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di maggio 2016.
35. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di giugno 2016.
- 35A. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di settembre 2017.
- 35B Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di ottobre 2017.
36. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di novembre 2016.
37. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di dicembre 2016.
38. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di gennaio 2017.
39. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di febbraio 2017.
40. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di marzo 2017.
41. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di aprile 2017.
42. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di maggio 2017.
43. Cedolino paga del ricorrente relativo al mese di giugno 2017



44. Sentenza del Tribunale di Cosenza, n.710/2011.

**In ogni caso**

Con vittoria di spese di lite da distrarre in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.

\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, IV comma della L. 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche si dichiara che ai sensi del D.L. 6.07.2011 n. 98, convertito in Legge n. 111 del 15.07.2011 si dichiara che il valore della presente controversia è di € **9.929,40** .

*Salvis Juribus*

Milano, li 15.1. 2018

Avv. Vincenzo MAROCCO

